

FAQ1

E' obbligatoria la formazione e l'informazione per poter usare una PLE o PLAC e chi è responsabile?

Si, formazione, informazione e istruzione sono obbligatori per legge. Il datore di lavoro o il suo preposto sono legalmente responsabili per l'informazione, formazione e istruzione dei lavoratori sulle attrezzature di lavoro a loro affidate. I lavoratori hanno l'obbligo di sottoporsi ai corsi di formazione, seguire le istruzioni e di collaborare con il datore del datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi di legge riguardanti la salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il Decreto Legislativo 626 del 19 Settembre 1994 che ha recepito le Direttive Europee [89/655/CE del 30 novembre 1989](#), [95/63/CE del 5 dicembre 1995](#) e [2001/45/CE del 27 giugno 2001](#) sull'uso delle attrezzature di lavoro cita:

Informazione e Formazione dei Lavoratori

Art. 22 - Formazione dei lavoratori

- 1) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
- 2) La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- 3) La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 34 – Definizioni

- 1) Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
 - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) uso di un'attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
 - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
- c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.***

Art. 35 - Obblighi del datore di lavoro

- 5) Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego **conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
 - a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
 - b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Art. 37 - Informazione

- 1) Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni **informazione e di ogni istruzione d'uso** necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

- a) **alle condizioni di impiego delle attrezzature** anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

1 – *bis*) Il datore di lavoro provvede altresì a **informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro**, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

2) Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati

Art. 38 - Formazione ed addestramento

1) Il datore di lavoro si assicura che:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro **ricevono una formazione adeguata** sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5 , **ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.**

Art. 39 - Obblighi dei lavoratori

1) I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2) I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3) I lavoratori:

- a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.